

Varese, 24 maggio 2022

Nota informativa 2/2022

## **NOVITA' DAL 1 LUGLIO 2022 PER OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI**

### 1. Obbligo di emissione della fattura elettronica

Ricordiamo alla rispettabile clientela che con decorrenza 1 luglio 2022, anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate nei confronti di soggetti NON stabiliti nel territorio dello Stato, vanno documentate mediante emissione di fattura elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 127/2015).

### 2. Nuova modalità di comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti

Sempre con decorrenza 1 luglio 2022, anche i dati relativi agli acquisti di beni e servizi da soggetti NON stabiliti nel territorio dello Stato, devono essere trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio; pertanto, non dovrà più essere predisposto il c.d. "esterometro", ma la comunicazione dei dati relativi a tali operazioni andrà effettuata con modalità elettroniche.

In sostanza, ciò significa che:

- a) La comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti NON stabiliti nel territorio dello Stato (privati e/o soggetti passivi UE/ExtraUE) va effettuata entro i termini di emissione delle fatture (che dovranno essere necessariamente elettroniche) o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; l'emissione della fattura elettronica assolve all'obbligo di comunicazione telematica dei dati in oggetto;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti NON stabiliti nel territorio dello Stato (soggetti UE/Extra UE) è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione; ciò significa che l'integrazione della fattura del fornitore UE o l'auto-fattura emessa a seguito di operazione con controparte Extra UE dovranno essere effettuate con modalità telematiche tali da poter essere inviate utilizzando il Sistema di Interscambio, utilizzando fra l'altro codici tipo documento (TD) differenti rispetto a quelli attualmente utilizzati.

E' necessario che i clienti con contabilità interna all'azienda contattino con sollecitudine i propri consulenti informatici, per assicurarsi che il proprio software sia in grado di porre in essere tale nuovo adempimento.

I clienti con contabilità presso lo Studio, DOVRANNO FARCI AVERE ENTRO TRE GIORNI DAL RICEVIMENTO LE FATTURE DI ACQUISTO (cartacee) DA FORNITORI UE/EXTRA UE, al fine di consentirci di porre in essere nei termini di legge tale nuovo adempimento, il cui costo sarà connesso al numero delle fatture ricevute.

I contribuenti in regime forfetario che NON risultano obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico sono pregati di farci pervenire con le consuete modalità eventuali fatture (cartacee) emesse a clienti NON residenti, **con la precisazione che in caso di acquisti da soggetti NON residenti, l'obbligo di cui al precedente punto 2 lettera b) ricade anche sui contribuenti in regime forfetario.**

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***